

## GUIDA ALL'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

### Cos'è l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero?

L'equipollenza dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo di studio presente nell'ordinamento italiano.

Si può prendere in considerazione solo un Titolo di Studio finale, conseguito al termine di un percorso scolastico estero.

Tale procedura prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto all'estero con il corrispondente percorso di studi italiano.

### Qual è l'autorità competente al rilascio?

|   |   |
|---|---|
| Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado (scuola secondaria di 1° grado) | Ufficio Scolastico Ambito Territoriale del luogo di residenza |
| Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado (scuola secondaria di 2° grado) | Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale                     |

### Chi può fare domanda?

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione Elvetica (allegare certificato di nascita)
- i cittadini italiani per matrimonio, in base all'art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (allegare copia del decreto di concessione del Ministero dell'Interno o altra documentazione comprovante lo "status" di cui sopra)
- i cittadini italiani per naturalizzazione, in base all'art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (allegare copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo "status" di cui sopra)
- i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, di cui all'art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell'art 26 del Decreto Legislativo 251/2007 (allegare copia del decreto di qualifica di profugo, rilasciato dalla Prefettura).

### Come fare la domanda?

(art. 381 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297)

Occorre presentare la **domanda** compilando il modello scaricabile da questo sito, compilandolo in ogni sua parte, con scrittura ben leggibile, in formato "stampatello".

La domanda, con **TUTTA la documentazione necessaria allegata**, accompagnata da un **elenco riepilogativo dei documenti presentati** e dalla fotocopia di un **documento di identità** in corso di validità, può essere consegnata:

- a) a mano, SOLO su appuntamento, da richiedersi al seguente indirizzo: [urp@istruzionevicenza.it](mailto:urp@istruzionevicenza.it)
- b) per posta elettronica ordinaria: [usp.vi@istruzione.it](mailto:usp.vi@istruzione.it)
- c) per posta elettronica certificata: [uspv@postacert.istruzione.it](mailto:uspv@postacert.istruzione.it)

In carta semplice per i diplomi di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione (secondaria di 1° grado);

Con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi finali di scuola secondaria di 2° grado (diplomi: liceo, istituti tecnici, istituti professionali).

### Documenti obbligatori da allegare alla domanda

(allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)

Alla domanda vanno allegati, in **originale o copia autenticata a termini di legge**, i seguenti documenti debitamente **tradotti e legalizzati**, come più sotto descritto in dettaglio:

| Titolo di studio per cui si chiede l'equipollenza   | Documentazione da allegare alla domanda   |
|---|---|
| <b>Diplomi di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione:</b>  | Titolo di studio  |
| - licenza di scuola secondaria di 1° grado > durata percorso studio estero: 8 anni  | Dichiarazione di valore   |
|   | Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana                                |
| <b>Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado:</b>  | Titolo di studio  |
| licei   | Dichiarazione di valore   |
| istituti tecnici  | Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana                                |
| istituti professionali  | Programmi delle materie   |
| (La dichiarazione di equipollenza potrà essere rilasciata non prima del compimento del 18° anno di età); durata percorso studio estero: 12 anni | Curriculum degli studi seguiti  |
|   | Ogni altro documento o titolo che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse |

### Dettaglio sulla documentazione da allegare:

| Titolo di studio  |
|---|
| <p>Rilasciato dalla scuola straniera in originale o copia autenticata/conforme, corredato da <u>traduzione in lingua italiana</u>, certificata conforme al testo straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, <u>operante in Italia</u>;</li> <li>dalla Rappresentanza diplomatica o consolare competente <u>italiana</u> nel Paese in cui il documento è stato formato;</li> <li>da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente <u>della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario</u>;</li> <li><u>legalizzazione</u> da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare <u>italiana</u> della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto.</li> </ul>   |
| <p><b>Dichiarazione di valore</b></p> <p>Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare <u>italiana all'estero</u>, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.</p> <p>Nello specifico la dichiarazione dovrà indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);</li> <li>il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo è stato conseguito); per i titoli di II grado deve permettere l'iscrizione all'Università;</li> <li>il sistema di valutazione (voto minimo e massimo attribuibile per la promozione, espresso in decimi, centesimi ecc.) usato dalla Scuola estera dove si sono svolti gli studi e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza;</li> <li>la validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;</li> <li>la <u>legalizzazione</u> da parte dell'Autorità diplomatico-consolare che ha emesso l'atto.</li> </ol> |

### Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana

Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana, anche in copia fotostatica, ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano, che possono consistere in:

- attestato di frequenza a corsi con insegnamento in lingua italiana o corsi di lingua italiana;
- partecipazione ad attività culturali italiane;
- prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane;
- documentazione da cui risulti lo studio della lingua italiana durante il percorso scolastico.

Se il richiedente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso.

### Programma delle materie (NON un semplice elenco)

Programma delle materie oggetto del corso di studi, rilasciato dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative.

Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

**Per programma non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.**

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio, sarà necessario sottoporre il richiedente a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del [D.M.1.2.1975](#).

In Italia esistono molti indirizzi di studio e altrettanti diplomi corrispondenti. La differenza tra un corso ed un altro in parte sta nelle materie studiate, in parte negli argomenti per la stessa materia (per esempio la matematica di un Liceo Scientifico prevede la trattazione di argomenti diversi da quelli previsti per un Liceo Classico o per un istituto Tecnico o professionale). Per questo, per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto.

### Curriculum degli studi seguiti dal richiedente

Il curriculum degli studi seguiti dal richiedente, redatto e firmato dall'interessato/a, dovrà essere distinto per anni scolastici e possibilmente indicante:

- > le materie frequentate per ciascuna classe frequentata con esito positivo sia all'estero sia, eventualmente, in Italia;
- > l'esito favorevole degli esami finali da lui sostenuti;
- > le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio del quale si richiede l'equipollenza.

### Ogni altro titolo o documento

Ogni altro titolo o documento (anche in copia fotostatica), con la relativa traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum.

### Prove integrative

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale può richiedere di sottoporre il candidato/la candidata a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al [D.M. 1.2.1975](#).



Ministero dell'Istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

### Come viene attribuito il voto?

Nel caso in cui dalla dichiarazione di valore o dalla documentazione che viene consegnata dall'interessato/a risultino chiaramente il voto finale ottenuto, il voto minimo per la promozione e il voto massimo attribuibile nel Paese in cui è stato conseguito il diploma, viene applicata una formula matematica come da D.M. 20 luglio 1978. Nel caso sui documenti non sia riportato il voto ottenuto all'estero o sia impossibile risalire al voto minimo e massimo nel Paese straniero, verrà attribuito il voto minimo ottenibile in Italia.

### Rilascio della Dichiarazione di equipollenza

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dallo stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.

### Tempi per l'ottenimento dell'equipollenza

I termini del procedimento sono fissati in **180 giorni** dalla data di protocollazione della domanda. (Tabella A – Dichiarazione di equipollenza titoli di studio del Decreto Ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995). **La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della Dichiarazione di Equipollenza, non addebitabili all'Ufficio.**

## ALTRE INFORMAZIONI INERENTI I TITOLI DI STUDIO ESTERI

### Che cos'è l'equivalenza ai soli fini concorsuali?

L'equivalenza è una forma di equipollenza ridotta, **valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta**. I cittadini comunitari in possesso di un titolo conseguito all'estero, che intendono partecipare ad un concorso pubblico, possono richiedere che tale titolo sia dichiarato "equivalente ai fini concorsuali" ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica. Possono essere valutati sia i titoli di scuola secondaria che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare. L'autorità competente è la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'istruzione e del merito. L'equivalenza, una volta attestata, ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata e non può quindi essere utilizzata in contesti diversi.

Per informazioni: <https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali>

Per il riconoscimento delle **Lauree Estere** sono competenti, con proprie modalità, le [Università degli Studi](#).

Per i **titoli inerenti le arti e professioni ausiliarie sanitarie** esiste una normativa speciale del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>

LA DIRIGENTE

Dott. ssa Nicoletta Morbioli

*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*